



COMUNE DI BARONISSI
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE
DI INTERVENTI A TUTELA
DELL'AMBIENTE URBANO
A SOGGETTI PRIVATI E SPONSOR

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 in data 01/12/2008

1. Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione della gestione di interventi a tutela del verde urbano ed i rapporti tra il Comune di Baronissi, soggetti privati ed imprese sponsor.

Il Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività dei cittadini, in forma volontaria, volta al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano.

2. Individuazione degli interventi

L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del settore tecnico addetto alle manutenzioni, entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree sulle quali potrà essere consentita la progettazione del verde e di conseguenza la sua realizzazione, gestione e cura da affidare a soggetti "*privati*" che operino in regime di volontariato oppure a "*sponsor*".

Nell'individuazione di tali aree l'Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.

Di norma semestralmente l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del settore tecnico, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

3. Soggetti ammessi

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) "privati":

- le organizzazioni di volontariato;
- cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- istituti scolastici o singole classi;
- singoli cittadini;

2) "sponsor":

- imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta alla Amministrazione Comunale. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:

- a) generalità del richiedente e sua qualifica;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, e/o realizzazione e/o gestione e/o cura del verde;
- c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile per ogni rapporto che dovesse essere instaurato con l'Amministrazione Comunale in ordine alla proposta formulata con le generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti rapporti;
- d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";
- e) schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti.

4. Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l'impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate.

A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:

- a) progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate da interventi specifici;
- b) manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata, compresa la fornitura delle piantine stagionali, la potatura degli alberi esistenti, la concimazione ed il controllo e la pulizia delle erbe infestanti;
- c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;
- d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio a scopo didattico educativo;
- e) educazione al corretto uso del verde.

L'atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione .

5. Concorso dell'Amministrazione Comunale

Limitatamente ai soggetti "privati" il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:

- a) uso agevolato di piccole attrezzature e di locali di adeguate dimensioni da adibirsi a deposito attrezzi, con espressa esclusione delle strutture sportive comunali polivalenti,

direttamente connesse alla gestione dello spazio verde assegnato, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;

b) attrezzature e materiali eventualmente di proprietà del Comune;

c) esenzione da oneri nella produzione, e successivo smaltimento, dei rifiuti conseguenti all'intervento.

E' esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

L'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell'accordo di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria collaborazione tramite n. 1 insegna pubblicitaria e/o n. 1 cartello informativo collocati in loco una/uno per ogni 50 mq di area a verde assegnato. Detta insegna e/o cartello dovranno avere le dimensioni massime di cm. 60 x cm. 40 e dovranno comunque essere preventivamente approvati in sede di convenzione sulla base di preventivo schema prodotto al Comune. L'assegnatario potrà comunque optare per la richiesta di un'insegna e/o cartello di maggiori dimensioni in considerazione dei mq assegnati sommando le dimensioni massime previste e comunque mai superiore a cm 600 x cm 300. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

6. Modalità di assegnazione degli interventi

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. L'assegnazione degli interventi sarà effettuata con determina dirigenziale.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dal competente Responsabile di Settore tenendo conto dei sotto elencati **titoli di precedenza**:

a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;

- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti “*privati*” (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell’iniziativa;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
- e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;
- f) iscrizione dell'associazione all'Albo specifico.

L’istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione.

Il Responsabile del settore tecnico, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze provvederà all’assegnazione approvando contestualmente lo schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall’Amministrazione Comunale ai soggetti “*privati*” e ciò adeguando quelli allegati al presente regolamento (allegati 1 e 2).

Il Responsabile del settore tecnico, competente all’istruttoria, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza comunica agli interessati l’eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.

7. Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall’accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell’intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda gli “*sponsor*”, l’importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Tale importo, una volta ritenuto consono dall’Amministrazione Comunale, potrà essere fatturato dalla parte per sue finalità contabili.

L’assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell’intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Lo “*sponsor*” o il soggetto “*privato*” assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione della convenzione o dell’accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

E’ vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell’accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un’altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda o negli altri casi

in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete di lieve entità sono a totale carico del soggetto assegnatario.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere della validità della convenzione - passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

8. Durata della gestione

La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell'accordo di collaborazione e non potrà essere di durata superiore ad anni 3. E' ammesso alla scadenza il rinnovo della gestione, e ciò sulla base di apposita richiesta che dovrà essere fatta al Comune dal soggetto privato interessato almeno due mesi prima della scadenza della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio concederla o negarla. Alla scadenza della gestione l'area dovrà essere consegnata al Comune con requisiti di corretta idoneità a tutti i livelli.

L'Amministrazione Comunale - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;

quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, ed opera previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

9. Controlli

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 6 è indicato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 7 giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

10. Norma finale

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

Al presente regolamento sono allegati gli schemi di convenzione per soggetti privati (allegato 1) e sponsor (allegato 2) per esserne parte integrante e sostanziale.

11 – Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Ai sensi dell'art.145 del vigente Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; la prima in uno alla delibera di approvazione, la seconda, per la durata di quindici giorni ,dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE - SOGGETTI PRIVATI

In Baronissi, il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Baronissi (SA) rappresentato da....., in qualità di responsabile del settore U.T.C., che agisce in nome e per conto del Comune stesso, e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Baronissi affida alla parte, per il periodo di anni eventualmente rinnovabili secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del, l'area comunale di circa mq sita in vianel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si impegna ad eseguire gli interventi indicati nella proposta, come approvati con determina dirigenziale n. del..... e quindi secondo il progetto di intervento, che si allega alla presente per esserne parte integrante e sostanziale in tutte le sue componenti (planimetrie, relazione, ecc.).

2. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere realizzate secondo le vigenti normative nazionali, regionali e comunali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte se di lieve entità.

3. La parte assume la responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati durante la gestione o manutenzione sollevandone contemporaneamente il Comune di Baronissi. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'area a verde oggetto dell'intervento dovrà restare permanentemente destinata ad uso pubblico.

5. Le aree a verde, durante il periodo della presente convenzione, dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte unitamente a quanto sulle stesse insiste (strutture, attrezzature, manufatti, impianti, ecc.) all'atto della firma della presente convenzione:

(ELENCO)

Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore U.T.C. del Comune di Baronissi.

6. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite l'insegna pubblicitaria e/o cartello informativo, come preventivamente autorizzata, da collocare in loco nel sito individuato di concerto con il Comune, sulla base di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del Tale insegna o cartello dovranno avere le dimensioni massime previste dal Regolamento. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna, se preventivamente ammessa, sarà a carico dell'assegnatario.

7. Il Comune di Baronissi, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 3 sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

8. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al settore tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

9. Il Comune di Baronissi - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso pubblico della stessa.

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, ed opera previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario. La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

10. Il presente accordo ha durata di anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.

11. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Settore Tecnico.

12. Tutte le spese, dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI BARONISSI

PER LA PARTE

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE - SPONSOR

In Baronissi , il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Baronissi (SA) rappresentato da....., in qualità di responsabile del settore U.T.C., che agisce in nome e per conto del Comune stesso, e (da qui innanzi denominata “la parte”), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Baronissi affida alla parte, per il periodo di anni eventualmente rinnovabili secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del, l'area comunale sita in vianel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si impegna ad eseguire gli interventi indicati nella proposta, come approvati con determina dirigenziale n. del..... e quindi secondo il progetto di intervento, che si allega alla presente per esserne parte integrante e sostanziale in tutte le sue componenti (planimetrie, relazione, ecc.).

2. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere realizzate secondo le vigenti normative nazionali, regionali e comunali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte se di lieve entità.

3. La parte assume la responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati durante la gestione o manutenzione sollevandone contemporaneamente il Comune di Baronissi. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'area a verde oggetto dell'intervento dovrà restare permanentemente destinata ad uso pubblico.

5. La parte si impegna a fornire un dettagliato preventivo di spesa degli interventi dalla stessa proposti. Tale importo, una volta ritenuto consono dall'Amministrazione Comunale, potrà essere fatturato dalla parte per sue finalità contabili.

6. Le aree a verde, durante il periodo della presente convenzione, dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte unitamente a quanto sulle stesse insiste (strutture, attrezzature, manufatti, impianti, ecc.) all'atto della firma della presente convenzione:

(ELENCO)

Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore U.T.C. del Comune di Baronissi.

7. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite l'insegna pubblicitaria e/o cartello informativo, come preventivamente autorizzata, da collocare in loco nel sito individuato di concerto con il Comune, sulla base di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del Tale insegna o cartello dovranno avere le dimensioni massime previste dal Regolamento. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna, se preventivamente ammessa, sarà a carico dell'assegnatario.

8. Il Comune di Baronissi., a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 3 sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

9. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al settore tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

10. Il Comune di Baronissi con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di

30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso pubblico della stessa.

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, ed opera previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario. La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

11. Il presente accordo ha durata di anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione

12. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Settore Tecnico.

13. Tutte le spese, dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

14. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
PER IL COMUNE DI BARONISSI

PER LA PARTE